

RASSEGNA GIURISPRUDENZA

**C.T. Reg. Lombardia 27.2.2020 n. 641/18/20****RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con sentenza 5489/18 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto i ricorsi riuniti proposti da Alfa e da Beta Limited nonché da Gamma Insurance avverso avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate di Milano relativi ad imposta di registro anno 2016 per contratto di cessione ramo di azienda.

Secondo il primo giudice la rideterminazione del valore venale dei due rami di azienda ceduti effettuata dalla Agenzia era errata atteso che il valore dell'avviamento andava determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati nel triennio antecedente al trasferimento mentre la Agenzia aveva fatto riferimento agli anni 2013-2014-2015 considerando 'l'atto di ricognizione' del 2015 quale atto di cessione produttivo di effetti, laddove invece la cessione dei rami di azienda era intervenuta tra le parti con l'atto del 2014; contrariamente all'assunto della Agenzia, poi, le modalità attraverso le quali si era pervenuti alla determinazione del prezzo di cessione non erano affatto indifferenti, atteso che l'asta pubblica, gestita da una banca d'affari avente il precipuo compito di individuare il contraente in base al miglior prezzo conseguibile, offriva garanzie in merito alla determinazione del valore venale del ramo ceduto; inidoneo doveva, poi, ritenersi il metodo valutativo utilizzato dall'Ufficio e fondato su formule matematiche astratte ed elaborate con criteri superati e non autorevoli, laddove la valutazione operata dalle parti contraenti trovava conforto in quella basata su due diligence di primaria ed autorevole società, la Delta, che confermava la congruità del prezzo convenuto; la perizia prodotta in giudizio poi ha confermato ulteriormente il valore quale determinato.

Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione la Agenzia delle Entrate assumendo che il valore dichiarato del bene ceduto è stato rettificato in quanto non corrispondente al valore venale accertato, tenuto conto che per la determinazione del valore di avviamento non vengono dettati dal legislatore criteri vincolanti e che per la valutazione di compagnie assicurative l'Ufficio ha inteso riferirsi a quella dottrina che ha evidenziato l'elemento caratterizzante nel portafoglio premi, che esprime la capacità di raccolta sul mercato della assicurazione; il riferimento alle 'due diligence' ed alla Relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo è ultroneo perché non offerto nella traduzione in lingua italiana nemmeno nella fase precontenziosa ed inoltre è erroneo perché in tali documenti si fa riferimento agli anni 2011-2012-2013 considerando la cessione come perfezionata il 17.10.2014 mentre l'unico atto avente rilevanza nel nostro ordinamento è l'atto di ripetizione del dicembre 2015, opportunamente tassato e registrato; la perizia prodotta in giudizio, successiva di ben due anni la data del trasferimento, non chiarisce i metodi di calcolo applicati; non avendo in definitiva la parte fornita la prova della infondatezza della pretesa erariale, la sentenza andava riformata con conferma della legittimità degli avvisi impugnati.

Si sono costituite le società ricorrenti ribadendo che la metodologia di stima operata dall'Ufficio è assolutamente inattendibile atteso che il cd metodo dei moltiplicatori applicato alla raccolta premi è obsoleto ed elaborato da dottrina nel lontano 2006 in un contesto temporale che ha visto stravolgere nel decennio successivo il range di valori dei moltiplicatori ed è stato definito dallo stesso autore come 'metodo opinabile'; le società ricorrenti hanno insistito sulla circostanza che il triennio di riferimento doveva comprendere la annualità 2011-2012-2013 perché l'atto di ripetizione del dicembre 2015 non era per nulla novativo ed esplicitamente sottolineava la validità ed efficacia delle pattuizioni tra le parti dell'ottobre 2014; hanno richiamato anche la perizia depositata in giudizio e redatta dalla autorevole Epsilon spa; hanno ricordato che la congruità del prezzo di cessione è attestata dalle modalità con cui si è pervenuti alla vendita, convalidata dalle rispettive autorità di vigilanza: la Zeta per le parti venditrici e la Eta per la parte acquirente; hanno ancora sottolineato come il processo di asta competitiva gestito dalla banca di affari internazionali Theta Limited ha offerto garanzia di raggiungimento di miglior prezzo di cessione acquisibile sul mercato; hanno in definitiva chiesto il rigetto dell'appello ed in via subordinata la disapplicazione delle sanzioni per le condizioni di obbiettiva incertezza della norma; vinte le spese.

Alla pubblica udienza di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione sulla base delle conclusioni assunte come in atti.

L'appello è infondato.

Conformemente alla valutazione compiuta dal primo giudice ritiene questa Commissione che la Agenzia, nella determinazione del valore di cessione del ramo di azienda, abbia errato nella individuazione del triennio di riferimento ed abbia adottato un metodo valutativo non convincente ed inadeguato.

Quanto al primo aspetto, invero, il triennio di riferimento deve essere quello antecedente l'atto di cessione.

Orbene la Agenzia non può ignorare che la cessione del ramo di azienda e la valutazione relativa è intervenuta effettivamente tra le parti in data 17.10.2014 laddove l'atto di ripetizione del dicembre 2015 cui vuole ancorarsi l'Ufficio non è atto novativo, non ridetermina il valore dell'avviamento già in precedenza definito e contiene esplicita dichiarazione delle parti di riconoscimento della validità ed efficacia delle pattuizioni intervenute nell'ottobre 2014.

Gli anni da prendere in considerazione perciò sono il 2011-2012-2013 come correttamente operato dalle contribuenti.

Quanto al secondo aspetto, la stessa Agenzia non ha replicato alla esplicita critica delle ricorrenti sulla inaffidabilità dell'obsoleto metodo di valutazione utilizzato, che peraltro giunge a risultati spropositati e disancorati dalla realtà del mercato.

Le due diligence della Delta, primaria ed autorevole società consultata, nonché le perizie della altrettanto autorevole società di revisione Epsilon spa confermano il valore dichiarato.

Le modalità attraverso le quali si è pervenuti alla vendita, con un processo di asta pubblica competitiva gestito dalla banca di affari internazionali Theta Ltd, costituisce valida garanzia di raggiungimento del miglior prezzo di cessione.

Non va nemmeno trascurato il rilevante dato che la vendita risulta convalidata dalle rispettive Autorità di Vigilanza, la Zeta per le parti venditrici e la Eta per la parte acquirente.

L'appello viene, perciò, respinto con conferma della decisione di primo grado.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 15.000,00 oltre accessori di legge.